



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **456**

in data **30/05/2018**

OGGETTO:

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal 31/08/2018 (ultimo giorno lavorativo) del dipendente Aldo Vacca, ctg.B, per avvenuto conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che il dipendente sig. Aldo Vacca, in ruolo presso l'Amministrazione comunale di Sestu a far data dal 05/12/1980 (delibera G.M. n.717/1980), attualmente in servizio a tempo pieno in qualità di "esecutore operativo specializzato", categoria giuridica "B1", posizione economica "B4", con nota acquisita al protocollo n.6853 del 02/03/2018 ha trasmesso la domanda di pensione anticipata inoltrata telematicamente all'INPS in data 01/03/2018 tramite il patronato ACLI, nella quale il dipendente dichiara che cesserà dal lavoro in data 31/08/2018 (ultimo giorno lavorativo) per asserita maturazione del diritto alla pensione anticipata di anzianità;

vista la legge n.335/1995 recante la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", nel testo vigente;

visto l'articolo 24 del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ed in particolare:

- il comma 3, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18;
- il comma 10, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014;
- il comma 12, ai sensi del quale al requisito contributivo di cui al comma 10 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il suddetto articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare i commi 12-bis e 12-quater in materia di adeguamento, con cadenza triennale, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2011 ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto legge n.78/2010, sono incrementati di tre mesi;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 a norma

del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto legge n.78/2010, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;

dato atto pertanto che dal combinato disposto delle suddette disposizioni il requisito contributivo per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato di anzianità alla data odierna risulta essere pari a 42 anni e 10 mesi;

vista la circolare INPS n.35 del 14/03/2012, fornente specificazioni in merito ai vari regimi pensionistici previsti dal citato decreto legge n.201/2011, ed in particolare il punto n.3 nel quale si specifica che per effetto dell'articolo 22, comma 5, della legge n.153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

vista altresì la circolare INPS n.37 del 14/03/2012 avente ad oggetto "Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP;

visto il decreto legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014 ed in particolare l'articolo 1 recante "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni";

visto l'articolo 27-ter del CCNL 06/07/1995, introdotto dall'articolo 6 del CCNL del 13/05/1996 e modificato dall'articolo 21 del CCNL 22/01/2004 a norma del quale la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL del 06/07/1995 ha luogo:

- al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;
- per dimissioni del dipendente;
- per decesso del dipendente;

visto l'articolo 12 del CCNL del 09/05/2006 ai sensi del quale in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, il relativo termine è fissato in quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni; in caso di dimissioni del dipendente il predetto termine è ridotto alla metà;

ricostruita la carriera giuridica ed economica del dipendente sig. Aldo Vacca nei termini indicati nel prospetto allegato alla presente e riscontrata in capo al dipendente in argomento la sussistenza dei requisiti anagrafico-contributivi per il conseguimento del trattamento di quiescenza;

ritenuto pertanto di dover prendere atto delle dimissioni presentate dal dipendente sig.Aldo Vacca con decorrenza dal 31/08/2018 (ultimo giorno lavorativo) disponendone il collocamento a riposo;

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di

conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa:

di prendere atto delle dimissioni con decorrenza dal 31/08/2018 (ultimo giorno lavorativo) presentate con nota protocollo n.6853/2018 dal dipendente sig.Aldo Vacca, esecutore operativo specializzato, categoria giuridica "B1", posizione economica "B4", in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sestu dal 05/12/1980, per avvenuto raggiungimento dei requisiti anagrafico-contributivi per il riconoscimento della pensione anticipata di anzianità, richiesta dal dipendente con decorrenza dal 01/09/2018;

di considerare risolto, per effetto di quanto suddetto, il rapporto di lavoro subordinato facente capo al dipendente sig. Aldo Vacca a far data dal 31/08/2018 (ultimo giorno lavorativo);

di approvare la ricostruzione della carriera giuridica ed economica del dipendente sig. Aldo Vacca ai fini del riconoscimento del relativo trattamento pensionistico, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui si dispone la non pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti, dando atto che la stessa potrà essere oggetto di revisione in seguito alla corresponsione degli arretrati contrattuali conseguenti al CCNL sottoscritto in data 21/05/2018;

di demandare all'Ufficio Personale l'adozione di ogni adempimento necessario alla corretta risoluzione del rapporto di lavoro in oggetto ed alla gestione delle correlate pratiche di pensione e del trattamento di fine servizio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 30.05.2018

L'impiegato incaricato